

L'Italia è bella per viverci... ma anche per morire!

Riflessioni sui vantaggi offerti dal regime fiscale dei cd. "neo-residenti" e ricadute sui tributi successori



Pietro Mastellone, TEP

Avvocato in Firenze e Milano,
LL.M. Universiteit van Amsterdam,
Ph.D. Università di Bergamo,
Homeland Tuscany
(www.homelandtuscany.eu)

Negli ultimi anni, il legislatore ha effettuato specifici interventi normativi che hanno, da una parte, iniziato a ridurre la pressione fiscale nei confronti di imprese e persone fisiche e, dall'altra, incrementato l'appeal fiscale dell'Italia come meta per il trasferimento della residenza da parte di contribuenti con determinate caratteristiche. A tale riguardo, hanno riscosso un notevole successo i regimi fiscali opzionali volti al "rientro dei cervelli" (di laureati, ricercatori e docenti universitari) e, in generale, di lavoratori altamente qualificati residenti all'estero da diversi anni, ma, soprattutto, il regime riservato ai cd. "neo-residenti". Quest'ultima disciplina, rivolta essenzialmente agli HNWI residenti all'estero da almeno nove degli ultimi dieci anni, riveste profili di indubbio interesse – se comparata ad analoghi regimi già presenti in altri ordinamenti – per l'imposizione sostitutiva sui redditi di fonte estera, ma altresì per i vantaggi che detti contribuenti possono ricevere sul fronte dell'imposizione sui trasferimenti inter vivos o mortis causa. Nel presente contributo si cercherà, quindi, di offrire qualche iniziale spunto di riflessione.

I. Introduzione: l'appeal dell'Italia come meta per trasferire la propria residenza	414
II. La "rimonta" dell'Italia agli occhi degli investitori esteri	415
III. Le misure fiscali per attrarre dall'estero il "capitale umano"	415
A. Il regime fiscale dei cd. lavoratori "contro-esodati"	415
B. Il regime fiscale dei cd. lavoratori "impatriati"	416
C. Il regime fiscale dei cd. "neo-residenti"	417
IV. L'Italia come "paradiso fiscale" sotto il profilo dei tributi applicabili a successioni e donazioni	418
V. La tassazione su successioni e donazioni per i cd. "neo-residenti"	418
VI. Il trasferimento delle cd. "partecipazioni qualificate" nel primo quinquennio successivo al trasferimento	419
VII. Riflessioni conclusive	420

I. Introduzione: l'appeal dell'Italia come meta per trasferire la propria residenza

Prima di entrare nel merito del tema che si intende affrontare, è necessario porsi (e cercare di rispondere a) due quesiti fondamentali.

Occorre, innanzitutto, chiedersi come l'Italia venga vista dai soggetti stranieri che intendono trasferire la residenza per cambiare la propria vita.

Sotto questo profilo, l'Italia come ipotetica meta è senza dubbio in *pole position* per varie ragioni. Si tratta di un Paese che, per le sue caratteristiche di penisola lunga e stretta che si inserisce nel cuore del Mediterraneo, è stato colonizzato da un numero pressoché incalcolabile di civiltà, i cui passaggi – più o meno lunghi – sono testimoniati dall'immenso patrimonio storico e artistico dislocato in tutto il territorio. Non a caso, l'Italia mantiene tutt'oggi il primato incontrastato di maggior numero di patrimoni dell'umanità riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), composto da ben 54 siti (senza contare le numerose candidature per le quali è ancora pendente il procedimento di valutazione).

Per le medesime ragioni geografiche, l'Italia è in grado di offrire una vastissima gamma di paesaggi del tutto diversi tra loro: dalle ambite piste da sci delle Dolomiti, alle acque cristalline delle proprie isole, ai filari delle vigne del Chianti, ai paesaggi vulcanici intorno all'Etna, ai parchi nazionali dell'Abruzzo, sino agli sconfinati uliveti che caratterizzano il Salento. Grazie a questa grande varietà di scenari, l'Italia detiene il primato europeo della biodiversità, con 55'600 diverse specie animali corrispondenti a circa 1/3 di tutte quelle europee^[1].

[1] Cfr. PIETRO SEBASTIANI, Use it or lose it – why we should take a stand for agricultural biodiversity, in: Biodiversity International, 22 maggio 2017, www.biodiversityinternational.org/news/detail/use-it-or-lose-it-why-we-should-take-a-stand-for-agricultural-biodiversity (consultato il 26.10.2018).

A questo si aggiunge il forte interesse per le "città d'arte", con particolare riguardo a Roma, Venezia e Firenze, le quali sono predisposte sotto molteplici punti di vista ad accogliere turisti da tutto il mondo, offrendo itinerari culturali ed enogastronomici molto richiesti. Ma queste città non si limitano ad ospitare i turisti "di passaggio", essendo in grado di permettere un inserimento stabile e duraturo degli stranieri. Basti pensare che solo a Firenze si trovano ben 43 succursali di università statunitensi (tra cui, NYU, Stanford University, Harvard University, ecc.) e il centro di eccellenza per studi *post-lauream* dell'European University Institute.

Risolto positivamente il primo quesito, occorre affrontare il secondo: gli stranieri vedono l'Italia come una meta "fiscalmente allettante"? Questo è stato, per molti anni il punto dolente, perché il Belpaese non godeva di buona nomea in fatto di imposizione e sotto il profilo della facilità di intraprendere attività imprenditoriali.

Particolarmente significative erano le analisi comparative emergenti dai vari *Report Paying Taxes* effettuati annualmente dalla banca mondiale e da PricewaterhouseCoopers (PwC), dalle quali l'Italia appariva molto spesso tra le posizioni più basse della classifica[2].

Fino a quattro anni fa l'Italia risultava 90^a (su 189 Stati) sotto il profilo particolare "*starting a business*" e 65^a (sempre su 189 Stati) sotto quello generale "*ease of doing business*"[3].

II. La "rimonta" dell'Italia agli occhi degli investitori esteri

Se il quadro che veniva percepito dagli osservatori internazionali non era dei migliori, deve tuttavia prendersi atto che l'Italia negli ultimi anni ha adottato una serie di misure fiscali tese a permettere una maggiore facilità di fare *business* migliorando il sistema agli occhi degli investitori stranieri. Tra queste misure, si ricordano: la nuova normativa sulle cd. "*start-up innovative*", la quale prevede agevolazioni per la stessa impresa, per i lavoratori e per gli investitori[4]; le agevolazioni fiscali per l'ammortamento dei beni strumentali

[2] Nel 2015, per esempio, tra tutti gli Stati appartenenti all'Unione europea (UE) e all'Associazione europea di libero scambio (AELS), l'Italia si collocava penultima (prima della Francia) con una pressione fiscale complessiva – tra *profit taxes, labour taxes e other taxes* – pari al 65,4% (così, PwC-IFC-World Bank, *Paying taxes* 2015, p. 144). La stessa analisi riferita al 2014 vedeva, invece, l'Italia ultima in classifica, con una pressione fiscale complessiva pari al 65,8% (così, PwC-IFC-World Bank, *Paying taxes* 2014, p. 157).

[3] World Bank-IFC, *Doing Business* 2014. *Understanding regulations for small and medium-size enterprises. Comparing business regulations for domestic firms in 189 Economies*, Washington D.C., 2013, in: www.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf (consultato il 26.10.2018).

[4] Decreto Legge (D.L.) del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge (L.) del 17 dicembre 2012, n. 221. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, a fine 2017, le cd. "*start-up innovative*" erano 8'391, coinvolgevano più di 45'000 persone, e fatturavano circa 760 milioni di euro. Così Ministero dello Sviluppo Economico-Unioncamere-Infocamere, *Cruscotto di indicatori statistici. Dati nazionali. Report con dati strutturali – 4° trimestre 2017 – Startup innovative*, 2 gennaio 2018, in: www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/4-report-trimestrale-2017-trend-economici-startup-innovative%2025_01_2018.pdf (consultato il 26.10.2018).

introdotte dal piano cd. "Industria 4.0"[5]; l'abbassamento dell'aliquota dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) dal 27,5% all'attuale 24%[6]; i regimi fiscali attrattivi per stranieri e non residenti in grado di arricchire l'Italia sotto il punto di vista lavorativo, intellettuale ed economico.

Tutte queste iniziative hanno, insieme ad altri fattori macroeconomici e monetari, contribuito a far risalire l'Italia nel *ranking* di cui si faceva cenno poc'anzi: sotto il profilo generale "*ease of doing business*", l'Italia è balzata al 46° posto (su 190 Stati analizzati) e, sotto quello particolare "*starting a business*" è passata alla 66^a posizione (sempre su 190 Stati)[7]. Anche dal punto di vista impositivo, nell'area degli Stati membri dell'UE e dell'AELS, l'Italia è oggi 26^a (su 32 Paesi), con una percentuale di pressione fiscale pari al 48%[8], mentre, per esempio, la Francia è tutt'oggi ferma all'ultima posizione.

Naturalmente, ancora molta strada dev'essere fatta, ma si tratta senz'altro di indicazioni espressive di una ripresa del sistema Paese agli occhi del mondo, sebbene le recenti prese di posizione dell'attuale Governo nei confronti del rispetto degli obblighi finanziari assunti verso l'UE potrebbero portare ad un parziale rallentamento.

III. Le misure fiscali per attrarre dall'estero il "capitale umano"

L'Italia ha, inoltre, approvato specifiche normative per attrarre nel proprio territorio persone fisiche con caratteristiche in grado di arricchire il Paese sotto vari profili.

A. Il regime fiscale dei cd. lavoratori "contro-esodati"

La prima importante iniziativa in tal senso è senz'altro la L. del 30 dicembre 2010, n. 238, con la quale il legislatore ha voluto incentivare il rientro in Italia di laureati, cittadini dell'UE, che hanno svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa all'estero (cd. lavoratori "contro-esodati") o agli studenti che hanno conseguito all'estero un titolo accademico o di specializzazione *post-lauream*.

Più precisamente, l'agevolazione era applicabile al ricorrere dei seguenti presupposti:

- aver risieduto per almeno 24 mesi in Italia prima dell'espatrio;

[5] Art. 1, commi da 8 a 13, L. del 11 dicembre 2016, n. 232; Agenzia delle Entrate-Ministero dello sviluppo economico, Circolare 30 marzo 2017, n. 4/E. Dalla presentazione dei primi risultati di tale iniziativa – effettuata dai Ministri Carlo Calenda, Pier Carlo Padoan, Giuliano Poletti e Valeria Fedeli il 19 settembre 2017 a Montecitorio – è emerso un positivo riscontro dal mondo imprenditoriale, testimoniato dal fatto che gli ordinativi dei beni strumentali nei primi sei mesi del 2017 hanno subito un incremento del 9%.

[6] Art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. Testo Unico delle Imposte sui Redditi [TUIR]), così come modificato dall'art. 1, comma 61, L. del 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. "Legge di Stabilità 2016").

[7] World Bank-IFC, *Doing Business* 2018. *Reforming to Create Jobs. Comparing business regulations for domestic firms in 190 Economies*, Washington D.C., 2018, in: www.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf (consultato il 26.10.2018).

[8] Cfr. PwC-IFC-World Bank, *Paying taxes* 2018, p. 75.

- essere laureati e aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all'estero per almeno 24 mesi (oppure aver studiato all'estero per almeno 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico);
- trasferire la residenza anagrafica in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
- svolgere in Italia attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa.

Alla presenza di tali presupposti, tale regime prevedeva la riduzione al 20% (per le donne) o al 30% (per gli uomini) del reddito imponibile realizzato in Italia dall'istante a titolo di lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

Per poter accedere a detto regime, il richiedente era tenuto a "produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione", la quale doveva essere debitamente sottoscritta dal lavoratore ex D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e doveva contenere^[9]:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita);
- l'indicazione dello Stato membro dell'UE di cui è cittadino;
- il codice fiscale;
- l'indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché del domicilio, se diverso dalla residenza;
- l'indicazione della data della prima assunzione in Italia, ovvero della data di avvio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall'avvio dell'attività;
- la dichiarazione di possedere, alla data del 20 gennaio 2009, i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 3 giugno 2011 e di non rientrare nei casi di esclusione di cui al successivo comma 3, ovvero i requisiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 1;
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dall'art. 17, D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. del 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni;
- la dichiarazione di non beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 271 a 279, L. del 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'impegno a comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante per l'applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.

B. Il regime fiscale dei cd. lavoratori "impatriati"

L'art. 16 del Decreto legislativo (D.Lgs.) del 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto un nuovo regime fiscale attrattivo per lavoratori residenti all'estero, non necessariamente volto a

favorire il rientro dei "cervelli" italiani fuggiti in altri Paesi, ma, più in generale, ad attrarre i lavoratori stranieri a prescindere dalla loro cittadinanza italiana e dall'aver risieduto in Italia (cd. lavoratori "impatriati").

L'agevolazione era indirizzata, per il 2016, solo ai cittadini di Stati membri UE, ma a partire dal 2017 è divenuta fruibile anche ai cittadini di Stati *extra*-UE con i quali sia in vigore con l'Italia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali (cd. "Tax Information Exchange Agreement [TIEA]"). Più precisamente, il richiedente deve integrare i seguenti requisiti:

- risultare laureato e aver svolto attività di lavoro dipendente o autonomo all'estero per almeno 24 mesi^[10];
- aver studiato all'estero per almeno 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico;
- trasferire la residenza fiscale in Italia ex art. 2 TUIR;
- impegnarsi a permanere in Italia per 2 anni.

Al ricorrere di questi requisiti, dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi successivi, il contribuente che esercita l'opzione subisce una tassazione del proprio reddito in misura pari al 50%^[11].

L'art. 1, comma 259, della Legge di stabilità 2016, ha prorogato l'efficacia della normativa dei cd. lavoratori "contro-esodati", stabilendo al comma 4 dell'art. 16, D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, la seguente aggiunta: "[i] soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo".

Analogamente a quanto già previsto per il regime fiscale riservato ai cd. lavoratori "contro-esodati", nella versione originaria della disciplina, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, potevano esercitare l'opzione "mediante richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento"^[12] (i.e. entro il 29 giugno 2016), resa ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e contenente le generalità, il codice fiscale, l'indicazione dell'attuale residenza in Italia (ovvero domanda di iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente) e l'impegno a comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nell'Anagrafe e tutte le eventuali variazioni.

^[10] Nella versione originaria era prevista l'applicabilità della disciplina anche ai titolari di reddito d'impresa.

^[11] Nella versione originaria, l'opzione prevedeva una tassazione limitata al 30% del reddito prodotto.

^[12] AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento del Direttore del 29 marzo 2016, Prot. n. 46244/2016.

^[9] Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento del Direttore del 29 luglio 2011, Prot. n. 97156/2011.

A seguito della proroga operata dall'art. 3, comma 3-*novies*, D.L. del 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. "Milleproroghe 2016"), l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che "i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si siano trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono esercitare l'opzione di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, entro il 30 aprile 2017 (termine festivo prorogato di diritto al 02 maggio 2017) [...] L'opzione è irrevocabile, è esercitata mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro e consente di fruire – per il quinquennio 2016/2020 – del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in alternativa all'applicazione – per il biennio 2016/2017 – delle agevolazioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 [...]. Per l'anno di imposta 2017 l'agevolazione, che consente di assumere il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50 per cento del suo ammontare, è applicata dal datore di lavoro con le modalità e nei termini previsti al successivo punto 2; nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017"^[13].

C. Il regime fiscale dei cd. "neo-residenti"

Ma il regime di attrazione di contribuenti stranieri senza dubbio più significativo in termini di *appeal* fiscale è quello riservato ai cd. "neo-residenti" che intendono trasferire la propria residenza in Italia e corrispondere un'imposta forfetaria a soddisfacimento delle imposte dovute per la "porzione" di redditi di fonte estera (che, per tali soggetti, rappresenta solitamente la stragrande maggioranza della propria capacità contributiva)^[14].

Si tratta dell'ultimo regime rivolto agli *High Net Worth Individuals* (HNWIs) ad essere stato introdotto in Europa, il quale si aggiunge a quello britannico dei cd. "resident non-domiciled" (ed al similare regime irlandese)^[15], a quello portoghese dei *residentes não habituais*, agli *special tax programs* offerti da Malta, al regime cipriota per gli *inward expatriates*, ai vantaggi previsti dalla cd. "Lei Beckham" spagnola^[16], nonché al regime dei cd. "globalisti" che si trasferiscono in Svizzera senza ivi svolgere un'attività lucrativa.

Proprio per essere il più recente regime ad inserirsi in questo variegato "menù" europeo, la disciplina italiana sui neo-residenti è stata in grado di mettere insieme i profili più vantaggiosi delle esperienze nazionali già esistenti.

^[13] AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento del Direttore del 31 marzo 2017, Prot. n. 2017/64188.

^[14] Per un approfondimento, cfr. PIETRO MASTELLONE/GIUSTO GIOVANNELLI, Recent competitive tax and immigration measures are turning Italy into an 'El Dorado' for foreign investors, workers and HNWIs, in: *Intertax*, vol. 45, n. 8-9/2017, p. 577 ss.

^[15] PIETRO MASTELLONE, Il trattamento impositivo dei "residenti non domiciliati" nel Regno Unito e la sua legittimità nel panorama internazionale, in: *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, vol. 6, n. 3/2009, p. 1369 ss.

^[16] PIETRO MASTELLONE, La tassazione dei calciatori in Spagna, Germania, Regno Unito ed Italia: un'analisi comparata, in: *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, vol. 13, n. 1/2016, p. 133 ss. e, in particolare, p. 138 ss.

Il nuovo art. 24-*bis* TUIR, introdotto dalla L. dell'11 dicembre 2016, n. 232, prevede la possibilità per gli individui residenti all'estero per almeno nove degli ultimi dieci periodi di imposta – a prescindere dalla loro nazionalità – di trasferirsi in Italia pagando:

- un'imposta sostitutiva annua pari a euro 100'000 (oltre a euro 25'000 per ogni familiare "al seguito") per tutti i redditi di fonte estera, con possibilità di escludere alcuni Stati (cd. "cherry picking"); e
- imposte calcolate in base alle ordinarie aliquote progressive per scaglioni per tutti i redditi di fonte italiana.

Si tratta, a ben vedere, di una mitigazione temporanea del *worldwide tax principle*, posto che il neo-residente (e tutti i suoi familiari) può beneficiare di tale disciplina agevolativa per un periodo massimo di quindici anni.

Optando per tale regime, il contribuente viene altresì esentato dall'imposta sulle successioni e donazioni applicabili su beni che si trovano al di fuori dell'Italia, nonché dall'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dall'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). Infine, come se non bastasse, questi non è soggetto a tutti gli obblighi dichiarativi discendenti dalla disciplina sul cd. "monitoraggio fiscale" di cui al D.L. del 28 giugno 1990, n. 167.

È evidente che, oltre all'effetto "diretto" di un maggior gettito derivante dall'imposta sostitutiva annualmente riscossa dai contribuenti istanti (in relazione alla quale, trattandosi di un regime volontario, il dispendio di risorse da parte dell'Amministrazione finanziaria per il controllo dovrebbe essere prossimo allo zero), si aggiunge l'effetto "indiretto" dei maggiori consumi (*i.e.* maggiore imposta sul valore aggiunto [IVA] incassata dallo Stato, maggiori accise riscosse, ecc.) e di nuovi investimenti mobiliari ed immobiliari.

La disciplina sta riscuotendo un indubbio successo, anche mediatico^[17], tant'è che dopo un anno e qualche mese dall'entrata in vigore, già 160 procedure di interpello si sono concluse positivamente, con oltre un terzo delle domande provenienti da residenti nel Regno Unito spaventati dal cd. "effetto Brexit"^[18], mentre gli attuali *rumors* provenienti dagli ambienti ministeriali fanno riferimento a circa 1'800 "manifestazioni di interesse" a tale regime (dovendosi intendere con tale concetto sia i cd. "pre-filing anonimi" sia i meri incontri preliminari tra i professionisti degli HNWIs interessati a tale regime ed i funzionari del *team* "Contribuenti ad alta capacità contributiva" dell'Agenzia delle Entrate).

^[17] Si ricordi, per tutti, il recente servizio mandato in onda su LA7 il 26 aprile 2018 nel corso del programma Tagadà: www.la7.it/tagada/video/flat-tax-intanto-c%C3%A8-la-tassa-acchiapparicchi-26-04-2018-240155 (consultato il 19.10.2018).

^[18] LORENZO SALVIA, La "Flat tax" da 100mila euro l'anno fa traslocare in Italia 160 paperoni, in: *Corriere della Sera*, 21 aprile 2018, www.corriere.it/economia/18_aprile_21/flat-tax-100-mila-euro-l-anno-fa-traslocare-italia-160-paperoni-281f4ac0-4597-11e8-ae70-70c19cb6c123.shtml (consultato il 26.10.2018).

IV. L'Italia come "paradiso fiscale" sotto il profilo dei tributi applicabili a successioni e donazioni

A differenza di altri ordinamenti che prevedono aliquote sull'imposta di successione che si attestano intorno al 40% (e.g. Regno Unito, Francia, Stati Uniti, ecc.), l'Italia è tutt'oggi considerata "paradisiaca" da questo punto di vista. Al riguardo, i trasferimenti nei confronti di:

- coniugi e parenti in linea retta sono tassati con aliquota al 4%, applicabile oltre la franchigia di euro 1 mio.;
- fratelli e sorelle sono tassati con aliquota al 6%, applicabile oltre la franchigia di euro 100'000;
- altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al terzo grado, sono tassati con aliquota al 6% (senza franchigia);
- altri soggetti sono tassati con aliquota all'8% (senza franchigia);
- portatori di *handicap* considerato "grave" ai sensi della L. del 5 febbraio 1992, n. 104, sono tassati con aliquota al 4%, 6% o 8% (a seconda del rapporto di parentela), applicabile oltre la franchigia di euro 1.5 mio.

Questo quadro costituisce un ulteriore incentivo per i soggetti non residenti ad alta capacità contributiva che intendono trasferirsi in Italia, ma anche per gli stessi contribuenti residenti che intendano anticipare, con atti *inter vivos*, la propria successione prima di un annunciato inasprimento della fiscalità.

A tale riguardo, la Proposta di Legge Scotto n. 3855, presentata alla Camera dei Deputati il 24 maggio 2016, richiamandosi proprio a quegli ordinamenti stranieri che incamerano maggiori risorse attraverso una tassazione pesante connessa al trasferimento di beni a titolo gratuito *inter vivos* o *mortis causa*, evidenzia come "una modifica dell'imposizione fiscale sulla successione – con l'accentuazione delle aliquote sui trasferimenti di valore più elevato unita a un abbassamento delle franchigie – risponderebbe a quattro obiettivi importanti:

- 1) favorire sul lungo periodo una più significativa mobilità sociale;
- 2) ridurre le disuguaglianze;
- 3) limitare l'effetto perverso dell'immobilizzazione dei capitali in patrimoni e in rendite invece del loro utilizzo per gli investimenti economici e produttivi;
- 4) aumentare la capacità di spesa pubblica per i servizi sociali a favore dei cittadini. Un'imposta di successione con un'adeguata aliquota (molto superiore a quella più alta) per i trasferimenti di beni milionari è dunque un'esigenza di giustizia sociale, di mobilità sociale e di buon funzionamento dell'economia".

Siffatta Proposta prevede l'abbassamento della "franchigia dall'attuale milione di euro a 500'000 euro e innalzando l'imposizione fiscale dal 4 al 7 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta, dal 6 all'8 per cento per i fratelli e le sorelle, dal 6 al 10 per cento su tutto il valore ereditato per i parenti fino al quarto grado e affini in linea retta e dall'8 al 15 per cento su tutto il valore ereditato da altri soggetti. Le stesse modifiche sono apportate alle aliquote relative all'imposizione sulle donazioni. Inoltre è previsto, con un comma aggiuntivo, che per un valore ereditato superiore a 5 milioni di euro l'imposizione fiscale ordinaria sia triplicata".

Tale modifica, per il momento arenatasi tra gli scranni parlamentari, non solo allineerebbe l'Italia al livello medio di imposizione sulle successioni, ma risulterebbe particolarmente penalizzante per i trasferimenti di grandi patrimoni.

V. La tassazione su successioni e donazioni per i cd. "neo-residenti"

Al fine di comprendere in che modo un cd. "neo-residente" possa sfruttare al meglio il proprio trasferimento in Italia anche ai fini del tributo successorio, è opportuno ricordare preliminarmente i due criteri di territorialità prescelti dal legislatore italiano all'art. 2, D.Lgs. del 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico Successioni [TUS]):

- la residenza del *de cuius* (o del donante) al momento dell'apertura della successione (o della donazione), da cui discende che l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ovunque risultino situati (*worldwide tax principle*);
- la localizzazione o meno dell'oggetto del trasferimento sul territorio nazionale, da cui discende che l'imposta è dovuta solo su beni e diritti esistenti in Italia (principio di territorialità).

In base all'interpretazione maggioritaria, il concetto di "residenza" di cui all'art. 2, comma 1, TUS, risulterebbe più ristretto rispetto a quello contenuto nell'art. 2 TUIR e, segnatamente, identificherebbe la residenza civilistica, cioè lo Stato in cui è ravvisabile la dimora abituale del *de cuius* (o donante) ex art. 43, comma 2, del Codice civile (c.c.).

Orbene, si è già accennato che il nuovo regime opzionale di cui all'art. 24-bis TUIR prevede un'esenzione totale dall'imposta di donazione e successioni di tutti i trasferimenti riguardanti beni ubicati fuori dal territorio nazionale^[19], purché non situati in Stati espressamente esclusi dall'area dell'opzione (*cherry picking*)^[20]. Più precisamente, l'art. 1, comma 158, L. dell'11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che "per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'art. 24-bis TUIR, introdotto dal comma 152, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 346/90 è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione".

Tale esenzione *tout court*, oltre a rappresentare un'evidente deroga ai criteri di territorialità poc'anzi ricordati, appare particolarmente interessante perché prescinde dalla residenza

[19] Come evidenzia acutamente PAOLO PURI, *Profili di interesse notari-ale del regime tributario di favore per i cd. "neo residenti"*, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 100-2017/T, 6 luglio 2017, p. 5, "l'agevolazione in esame consiste non già, come avviene invece per le imposte sul reddito, in un'imposizione sostitutiva (la quale comporta la necessità di operare un calcolo di convenienza), bensì in una vera e propria esenzione totale su talune fattispecie altrimenti colpite dal tributo (beni e diritti esistenti all'estero). Il che lascia supporre un potenziale impatto sulle strategie di pianificazione patrimoniale".

[20] È sempre PURI (nota 19), p. 7, a chiarire che in tali ipotesi "i beni collocati in Stati nei cui confronti è stata esclusa l'operatività dell'opzione ai fini dell'imposta sul reddito, dovrebbero, anche se «esteri», tornare a scontare l'imposizione ordinaria (sempreché si tratti di residente, oltreché ai sensi dell'art. 2 TUIR, anche ai sensi dell'art. 2 TUS)".

dell'erede o del donatario, nonché dalla circostanza che detti soggetti risultino essere familiari a cui si estende il perimetro applicativo dell'imposta sostitutiva. Inoltre, l'esenzione opererà anche per tutti quei trasferimenti di beni localizzati all'estero effettuati da un familiare "al seguito" del cd. "neo-residente" trasferitosi in Italia e per il quale quest'ultimo ha espressamente richiesto l'applicazione dell'opzione di cui all'art. 24-bis TUIR. Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha adottato un'interpretazione estensiva, ritenendo che l'ambito oggettivo di applicazione dell'esenzione non sia limitato esclusivamente a successioni e donazioni (purché effettuate all'interno della forbice temporale di validità dell'opzione), ma in generale a tutti gli "atti a titolo gratuito", considerato che l'art. 2, comma 47, D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla L. del 24 novembre 2006, n. 286) reintroduce l'imposta sulle successioni e donazioni, specificandone l'applicabilità anche alla "costituzione di vincoli di destinazione"^[21].

Conseguentemente, l'esenzione in questione sarà applicabile a:

- donazioni formali, informali e indirette;
- atti di costituzione di rendita pensioni;
- atti di trasferimento della proprietà;
- atti di costituzione di diritti reali di godimento;
- atti di rinuncia a diritti reali di credito;
- conferimento di beni in trust;
- creazione di un fondo patrimoniale.

L'esenzione, al contrario, non sarà applicabile ai trasferimenti di beni o diritti localizzati all'estero in favore del cd. "neo-residente" (o di un suo familiare "al seguito") da parte di un dante causa residente in Italia: queste operazioni risulteranno, dunque, assoggettate alle aliquote ordinarie.

Siffatto scenario offre un discreto margine di manovra da parte dei contribuenti, la cui pianificazione dovrà presupporre ^[22]:

- una preliminare mappatura del patrimonio ubicato fuori dall'Italia;
- una valutazione di convenienza rispetto alla disciplina ordinaria (considerando le varie franchigie, le esenzioni o altre agevolazioni applicabili);
- un'attenta analisi della normativa, civilistica e fiscale, dello Stato (o degli Stati) in cui si trovano i beni esteri ed in cui sono residenti i beneficiari del trasferimento liberale (i.e. i donatari o gli eredi); e
- lo studio dell'eventuale trattato bilaterale siglato con l'Italia.

Considerato che il regime opzionale *de quo* ha una durata massima di quindici anni sotto il profilo dell'imposta sostitutiva, il medesimo periodo risulta altresì l'ambito temporale

entro il quale il cd. "neo-residente" (o un suo familiare "al seguito") può effettuare liberalità di beni o diritti localizzati all'estero, beneficiando dell'esenzione di cui si parla.

All'atto pratico, prima di effettuare l'operazione il contribuente dovrà operare una duplice verifica:

- che il trasferimento *inter vivos* o *mortis causa* si collochi temporalmente all'interno del periodo di validità dell'opzione; e
- che successivamente a detto trasferimento, ma prima della fine del periodo di imposta in cui esso è avvenuto, non si sia verificata una causa di decadenza o revoca dal regime opzionale, al verificarsi della quale l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni verrebbe meno con efficacia *ex tunc*.

Al fine di sgombrare qualsiasi dubbio interpretativo, soprattutto nelle (rare) ipotesi in cui il cd. "neo-residente" non abbia esperito la procedura di interpello probatorio (ma eserciti l'opzione direttamente in dichiarazione, presentandola entro il 30 settembre), è preferibile che la liberalità di beni esteri non venga fatta nel primo periodo di validità dell'opzione (perché verosimilmente il trasferimento è avvenuto "a cavallo" dell'anno), ma da quello immediatamente successivo (i.e. in cui verrà fatto il primo versamento della *flat tax* alla data del 30 giugno) in poi, cioè quando il regime opzionale è ormai "a regime".

VI. Il trasferimento delle cd. "partecipazioni qualificate" nel primo quinquennio successivo al trasferimento

Com'è noto, il regime opzionale riservato ai neo-residenti esclude espressamente dall'"ombrello" dell'imposta sostitutiva di euro 100'000 annui i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c, TUIR^[23], "realizzati nei primi cinque periodi di validità

[23] Tale norma include nella categoria dei redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico".

[21] AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare del 23 maggio 2017, n. 17/E, par. 5.3.

[22] Ad oggi, l'Italia ha concluso solamente sette CDI in materia di imposta sulle successioni e, di queste, solo una (i.e. quella con la Francia) trova applicazione anche nei confronti delle donazioni. Dette CDI sono: Italia-Stati Uniti (30 marzo 1955); Italia-Svezia (20 dicembre 1956); Italia-Grecia (13 febbraio 1964); Italia-Regno Unito (15 febbraio 1966); Italia-Danimarca (10 marzo 1966); Italia-Israele (22 aprile 1968); Italia-Francia (20 dicembre 1990).

dell'opzione, i quali rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3".

Si tratta delle cd. "partecipazioni qualificate" e, come precisa l'Amministrazione finanziaria, la loro (temporanea) esclusione dall'imposizione sostitutiva ha "un'evidente finalità antielusiva, è volta a evitare che la persona fisica che detiene una partecipazione qualificata in un'entità estera, suscettibile di produrre una considerevole plusvalenza, trasferisca la sua residenza in Italia al solo fine di godere della tassazione agevolata. Infatti, una volta assolta l'imposizione sostitutiva di centomila euro, il medesimo soggetto potrebbe decidere di trasferirsi nuovamente in altro Stato, neutralizzando così la portata della misura attrattiva"^[24].

Ciononostante, né il legislatore né la stessa Amministrazione finanziaria hanno escluso l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti delle partecipazioni qualificate effettuati nel primo quinquennio, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione la norma agevolativa di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUS^[25].

Quindi, se in successione cadono partecipazioni sociali, tale trasferimento è soggetto all'imposta secondo le regole ordinarie, a meno che non si configurino le condizioni individuate dalla citata disposizione. E cioè si tratta delle tre seguenti condizioni cumulative:

- 1) oggetto del trasferimento devono essere partecipazioni sociali:
 - di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a, TUIR, quindi di "società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato"; e, inoltre,
 - in grado di permettere di acquisire o integrare "il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile", norma che identifica il concetto di controllo "di diritto" in presenza della "maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria";

- 2) prosecuzione dell'attività per almeno cinque anni e mantenimento del controllo "di diritto". La *condicio sine qua non* per l'applicabilità della norma in questione è rappresentata dal fatto che il beneficiario del trasferimento delle quote sociali come meglio identificate *sub* 1), per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento:
 - prosegua l'attività d'impresa. La prosecuzione dell'attività riguarda tutte le ipotesi in cui il trasferimento abbia avuto ad oggetto aziende o rami di esse;
 - detenga il controllo societario. Questa ipotesi, evidentemente, ricorre ogniqualvolta il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a, TUIR.

- 3) dichiarazione espressa per fruire dell'agevolazione. È necessario che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione circa la loro volontà di:
 - proseguire l'attività di impresa; ovvero di
 - mantenere il controllo societario.

La *ratio* della disposizione è chiaramente rinvenibile nella volontà del legislatore di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. Sul punto, il fisco ha fornito i seguenti chiarimenti:

- "[l]a norma in esame è volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia e, pertanto, non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli che, per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio (ad esempio, titoli obbligazionari). Per analoghi motivi, l'esenzione non può trovare applicazione nei casi in cui beneficiario sia un soggetto societario o una persona fisica che non sia "discendente" o "coniuge" del dante causa"^[26];
- la verifica del requisito dell'acquisizione o integrazione del controllo previsto per la fruizione dell'agevolazione in discorso deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2359 c.c., secondo cui "ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi"^[27].

Tale aspetto riveste, con tutta evidenza, un indubbio interesse per quanto attiene il profilo della pianificazione successoria.

VII. Riflessioni conclusive

Da questa breve disamina, che mira ad offrire alcuni iniziali spunti di riflessione per un'ottimizzazione fiscale anche dei trasferimenti *inter vivos* e *mortis causa* che vedono coinvolti i cd. "neo-residenti", è facile percepire l'enorme potenziale di una normativa tributaria particolarmente ben scritta e molto apprezzata dai contribuenti non residenti.

[24] AGENZIA DELLE ENTRATE (nota 21), par. 2.4.

[25] La vigente formulazione di tale norma stabilisce che "i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata".

[26] AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare del 22 gennaio 2008, n. 3/E.

[27] AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione del 26 luglio 2010, n. 75/E.

Al merito del legislatore si deve, inoltre, dare atto dell'alta specializzazione del *team* dell'Agenzia delle Entrate dedicato a seguire le istruttorie degli interpelli probatori (facoltativi) *ex art. 24-bis TUIR*, la cui *forma mentis* assicura un dialogo sereno con i contribuenti: si tratta di un segno di deciso cambiamento, senz'altro in grado di rappresentare un ulteriore motivo di interesse per gli stranieri, molto spesso abituati ad un rapporto cooperativo (e non conflittuale) con le autorità fiscali dello Stato di origine.